

## RAB gas

---

### MANUALE OPERATIVO PER:

- **Raccolta dati riferiti alle dismissioni da dichiarare nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas" per gruppi di misura di classe > G6 e per gruppi di misura di classe <= G6, per gli anni solari 2022 e 2023, e nuova comunicazione dei dati relativi alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, in caso di gestioni d'ambito avviate nel corso dell'anno 2024, a seguito dell'emanazione della deliberazione 27 marzo 2025 130/2025/R/COM**
- 

1 aprile 2025

## Indice

---

<b>1</b>	<b>Indicazioni generali sui contenuti della raccolta .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Specifiche di inserimento .....</b>	<b>4</b>
2.1	ADEMPIMENTI DISMISSIONI PREVISTE DALLE <i>DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS</i> PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6 .....	4
2.1.1	Anno solare 2022 .....	4
2.1.2	Anno solare 2023 .....	7
2.2	RETTIFICA VALORI VIR PER GESTIONI D'AMBITO AVVIATE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 .	10
<b>3</b>	<b>Richiesta di informazioni .....</b>	<b>14</b>

## 1 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

Il presente documento indica le modalità tecniche per l'inserimento dei dati riferiti alle dismissioni da dichiarare nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”<sup>1</sup> per gruppi di misura di classe > G6 e per gruppi di misura di classe ≤ G6, per gli anni solari 2022 e 2023, a seguito della revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas avvenuta con la deliberazione 130/2025/R/COM.

In particolare, risulta necessario procedere, ai fini dell'applicazione del criterio del c.d. FIFO regolatorio previsto dall'articolo 57, comma 1, della RTDG:

- alla rettifica dei dati tariffari comunicati con riferimento all'anno solare 2022, applicando una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale pari al 6,2% in luogo del valore di 3,8% precedentemente usato in sede di raccolta dati;
- all'inserimento dei dati tariffari relativi all'anno solare 2023, precedentemente non comunicati, considerando una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale pari a 1,3%.

Inoltre, in caso di gestioni d'ambito avviate nel corso del 2024, è prevista la nuova comunicazione dei dati relativi alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 19/2016).

I dati saranno inseriti utilizzando la raccolta denominata “**Anno solare 2023 conguaglio per tariffe 2025**”.

**La presente raccolta dati termina perentoriamente il 22 aprile 2025.**

---

<sup>1</sup> Direttive approvate con la deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificate e integrate.

## 2 Specifiche di inserimento

### 2.1 ADEMPIMENTI DIMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS* PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6

#### 2.1.1 Anno solare 2022

Una volta entrati nella raccolta dati denominata “**Anno solare 2023 conguaglio per tariffe 2025**” e selezionata l’area “**Sezione IV – Dismissioni**” relativa all’attività di misura, attraverso il link “*rettifica dati inseriti in precedenza*”, per ciascuna località interessata dalle rettifiche, si deve selezionare l’anno solare 2022 e procedere con la rettifica dei dati tariffari secondo le modalità di seguito indicate.

Con riferimento ai gruppi di misura<sup>2</sup> dismessi nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, della RTDG, ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespite alienato o dismesso anticipatamente nell’anno solare 2022, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all’articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa, rispettivamente, ai misuratori di classe >G6 o ≤ G6 sottostanti all’etichetta “**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**” presente nella maschera di *input*.

---

<sup>2</sup> Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l’*add on* (in quest’ultimo caso, la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

**Sempre con riferimento ai gruppi di misura<sup>2</sup> dismessi nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, le dismissioni devono essere dichiarate in coerenza con le scadenze previste dal programma di sostituzione indicato nelle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”; al riguardo, si ricorda che l’articolo 10, comma 1, delle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, individua la data del 31 dicembre 2018 come termine ultimo entro il quale il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura di classe uguale o maggiore G10 conformi ai requisiti funzionali minimi e, pertanto, a partire dall’anno solare 2019, per tali gruppi di misura non dovrà essere valorizzata la corrispondente colonna sottostante all’etichetta “*Mis.conv. sostituiti da mis.ele.*”.**

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo all’indice di rivalutazione del capitale valido per l’anno tariffe 2024, da utilizzare nei casi previsti dall’articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

Anno Cespite ( <i>t</i> )	$d_t^{AT-1}$
1956	38,178
1957	37,116
1958	37,973
1959	38,241
1960	36,706
1961	35,426
1962	33,982
1963	31,433
1964	30,118
1965	30,022
1966	29,215
1967	28,254
1968	27,619
1969	26,080
1970	22,952
1971	21,796
1972	21,102
1973	17,608
1974	13,587
1975	11,589
1976	9,685
1977	8,248
1978	7,285

1979	6,333
1980	5,112
1981	4,181
1982	3,633
1983	3,257
1984	2,983
1985	2,735
1986	2,636
1987	2,525
1988	2,391
1989	2,269
1990	2,128
1991	2,010
1992	1,934
1993	1,863
1994	1,801
1995	1,731
1996	1,675
1997	1,630
1998	1,602
1999	1,579
2000	1,535
2001	1,500
2002	1,462
2003	1,433
2004	1,388
2005	1,346
2006	1,314
2007	1,281
2008	1,241
2009	1,205
2010	1,207
2011	1,178
2012	1,143
2013	1,127
2014	1,126
2015	1,124
2016	1,120
2017	1,120
2018	1,114
2019	1,107
2020	1,099
2021	1,092
2022	1,062
2023	1,000

Con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>3</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

### 2.1.2 Anno solare 2023

Una volta entrati nella raccolta dati denominata "**Anno solare 2023 conguaglio per tariffe 2025**" e selezionata l'area "**Sezione IV – Dismissioni**" relativa all'attività di misura, per ciascuna località interessata dalle rettifiche, si deve procedere con l'inserimento dei dati tariffari relativi all'anno solare 2023, precedentemente non comunicati, secondo le modalità di seguito indicate.

Con riferimento ai gruppi di misura<sup>4</sup> dismessi nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle "*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*", il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG, ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno solare 2023, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

---

<sup>3</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e, pertanto, ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

<sup>4</sup> Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l'*add on* (in quest'ultimo caso, la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa, rispettivamente, ai misuratori di classe  $>G6$  o  $\leq G6$  sottostanti all’etichetta “**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**” presente nella maschera di input.

**Sempre con riferimento ai gruppi di misura dismessi nell’ambito del programma di sostituzione previsto dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, le dismissioni devono essere dichiarate in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”; al riguardo, si ricorda che l’articolo 10, comma 1, delle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, individua la data del 31 dicembre 2018 come termine ultimo entro il quale il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura di classe uguale o maggiore G10 conformi ai requisiti funzionali minimi e, pertanto, a partire dall’anno solare 2019, per tali gruppi di misura non dovrà essere valorizzata la corrispondente colonna sottostante all’etichetta “**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**”.**

NOTA: Nella seguente TABELLA 2 è reso disponibile il dato relativo all’indice di rivalutazione del capitale valido per l’anno tariffe 2025, da utilizzare nei casi previsti dall’articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 2

Anno Cespite (t)	$d_t^{AT-1}$
1956	38,674
1957	37,599
1958	38,467
1959	38,738
1960	37,183
1961	35,886
1962	34,424
1963	31,842
1964	30,509
1965	30,412
1966	29,594
1967	28,621
1968	27,978
1969	26,419
1970	23,251
1971	22,079
1972	21,376
1973	17,837



1974	13,763
1975	11,739
1976	9,811
1977	8,356
1978	7,380
1979	6,416
1980	5,179
1981	4,236
1982	3,680
1983	3,300
1984	3,021
1985	2,771
1986	2,670
1987	2,558
1988	2,422
1989	2,298
1990	2,156
1991	2,036
1992	1,959
1993	1,887
1994	1,824
1995	1,754
1996	1,696
1997	1,651
1998	1,623
1999	1,599
2000	1,555
2001	1,519
2002	1,481
2003	1,451
2004	1,406
2005	1,364
2006	1,332
2007	1,298
2008	1,258
2009	1,221
2010	1,222
2011	1,194
2012	1,158
2013	1,142
2014	1,141
2015	1,138
2016	1,135
2017	1,135
2018	1,128
2019	1,121
2020	1,114
2021	1,106

2022	1,076
2023	1,013
2024	1,000

Con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>5</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2023, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

## 2.2 RETTIFICA VALORI VIR PER GESTIONI D'AMBITO AVVIATE NEL CORSO DELL'ANNO 2024

Nei casi di gestioni d'ambito avviate nel corso dell'anno 2024 è prevista la nuova comunicazione dei dati relativi alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi della determinazione 19/2016, utilizzando una variazione dell'indice di rivalutazione del capitale pari a 6,2% in luogo del valore di 5,3% precedentemente usato in sede di raccolta dati.

Una volta entrati nella raccolta dati denominata "**Anno solare 2023 conguaglio per tariffe 2025**" e selezionata la **Sezione II - VIR**, si deve procedere, per ciascuna località interessata, con la rettifica della stratificazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, secondo le modalità di seguito indicate.

La presente sezione è compilabile solo se il campo "Tipo Gestione" della maschera "Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a), della RTDG)" oppure il campo **VIR ART. 6 LEGGE 118/2022** della maschera sia uguale a "Sì", e l'anno consegna impianto (ACI) è pari a 2024.

---

<sup>5</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento oneroso e, pertanto, ricomprendono i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Il VIR<sup>6</sup> dichiarato non può essere superiore all'importo effettivamente pagato al gestore uscente, ed eventualmente all'ente locale concedente, e deve essere coerente con il VIR ritenuto idoneo ai fini tariffari dall'Autorità e con il valore reso disponibile all'Autorità ai fini delle verifiche del bando di gara.

Il VIR, come sopra definito, dovrà essere stratificato come di seguito indicato:

- nel caso in cui sia disponibile la stratificazione puntuale del VIR e la stessa sia stata pubblicata sul bando di gara, deve essere riportata la stratificazione puntuale del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016;
- nel caso in cui non siano invece disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara, si dovrà:
  - procedere alla definizione della stratificazione *standard* del valore di rimborso secondo le modalità previste dalla determinazione 4 marzo 2020, n. 3/2020 – DIEU;
  - partendo dai valori determinati al precedente punto, riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/2016.

Si evidenzia che gli eventuali investimenti realizzati dal gestore uscente nell'*ACI*, già ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti, dovranno essere dichiarati convenzionalmente all'anno *ACI-1* (**sarà inoltre cura del gestore entrante dichiarare, nell'aggiornamento tariffario successivo ad *ACI*, i nuovi investimenti realizzati nel medesimo *ACI* al netto di quelli già ricompresi nel VIR**).

---

<sup>6</sup> Il VIR rilevante ai fini tariffari, da dichiarare nella presente sezione della RAB GAS, comprende i cespiti soggetti a trasferimento oneroso dal gestore uscente o dal Comune, inclusi i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto n. 226/11, a seguito dell'introduzione dell'articolo 7.1 bis, con decreto n. 106/15, nei casi in cui la rete è stata ceduta dall'Ente locale al gestore previo pagamento del valore di rimborso;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ( $FD_{s,t}^{AT-1}$ ) riportato nella formula di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, si considera  $ACI$  uguale all'anno tariffe ( $AT$ ) (es.  $ACI=2024$ , allora  $AT=2024$ ) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro  $FD_{s,t}^{AT-1}$  dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo ( $AC$ ) l'anno  $t-1$  rispetto all' $ACI$  (es.  $ACI=2024$ , allora  $AC=2023$ ).

Il vettore dell'indice di rivalutazione del capitale ( $d_t^{AT-1}$  **riportato nella TABELLA 1 di cui al precedente punto 2.1.1**), da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell'anno  $AC$  ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2023$ ).

Come chiarito nel tavolo tecnico con le Associazioni del 13 giugno 2023 in tema di "Dettagli applicativi della regolazione tariffaria", qualora nell'applicazione della formula di cui all'articolo 1 della determinazione 19/2016, risultino valori di VIRL pari a zero in quanto completamente ammortizzati<sup>7</sup>, si genera una mancata valorizzazione delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre dell'anno  $t-1$ , con conseguente disallineamento tra quanto effettivamente pagato al gestore uscente e quanto riconosciuto in tariffa.

Pertanto, in tali casi, ai fini dell'applicazione della determinazione 19/2016, si dovrà attribuire il valore delle immobilizzazioni lorde di località per ciascuna tipologia di cespite  $s$ , assumendo convenzionalmente, come anno di entrata in esercizio  $t$ , il primo anno che risulta non ancora completamente ammortizzato (a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla successiva TABELLA 3 e alla categoria di cespite "Impianti di derivazione", l'anno 1973 è l'anno in cui dichiarare il valore complessivo di eventuali valori stratificati precedenti a tale anno).

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell'ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall'anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo  $AC$  l'anno  $AT-1$ , mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo  $AC$  l'anno  $AT-2$ .

---

<sup>7</sup> Nei casi in cui il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti negativo, è sufficiente applicare la regola riportata al successivo capoverso. Nei casi in cui invece il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti positivo, il DSO dovrà contattare gli uffici della Direzione Infrastrutture e indicare le cause che hanno portato a dichiarare in sede di gara un valore di VIR positivo per anni che dovrebbero risultare completamente ammortizzati; la comunicazione dovrà essere effettuata all'indirizzo [protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it) indicando nell'oggetto: Valori di VIR positivi presenti in anni che tariffariamente risultano giunti a fine vita utile.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall'AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell'anno AT-1.

Nella TABELLA 3 che segue sono indicati i valori del parametro  $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$  della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/2016, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 3

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1964	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1991	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2000	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2001	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2002	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2003	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
2004	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2005	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2006	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2007	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2008	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2009	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%

2010	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2011	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2012	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2013	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2014	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2015	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2016	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2017	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2018	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2019	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2020	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2021	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2022	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2023	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

### 3 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico, è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. In alternativa, è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: [infoanagrafica@arera.it](mailto:infoanagrafica@arera.it)

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L' esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di presentare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.